COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

33.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ROLAND RIZ**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del presidente:

PRESIDENTE 502, 503

SCHIETROMA DANTE, *Ministro per la funzione pubblica* 502

Disegno di legge (Rinvio della discussione):

Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3098) 503

PRESIDENTE 503

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori MANCINO ed altri; BERTI ed altri; CIPELLINI ed altri: Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (*Approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (1768);

PAG.

DEL PENNINO ed altri: Nuove norme sull'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (1243);

FIORI PUBLIO ed altri: Norme sull'ordinamento e sulle funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (1633);

FIORI PUBLIO: Ordinamento del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (1652) 504

PRESIDENTE 504, 507, 509, 510, 512 513, 514, 515, 516, 517, 519

BOZZI ALDO . . . 509, 510, 512, 513, 514, 516

CIANNAMEA LEONARDO . . 506, 513, 514, 515, 517

COLONNA FLAVIO 516

GITTI TARCISIO 515

LODA FRANCESCO . 504, 510, 512, 513, 514, 515, 516

MELLINI MAURO 515, 519

SCHIETROMA DANTE, *Ministro per la funzione pubblica* . . . 508, 510, 512, 513, 519

SEGNI MARIO, *Relatore* 508, 510, 512 513, 515, 519

La seduta comincia alle 9,30.

ELETTA BERTANI FOGLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti dei gruppi, nella riunione di giovedì 4 marzo 1982, ha manifestato all'unanimità che per i seguenti progetti di legge, che sono già stati licenziati dalla nostra Commissione per l'Assemblea, possa essere seguito il procedimento in Commissione in sede legislativa: disegno di legge-quadro per il pubblico impiego (n. 678) e progetto di legge concernente provvidenze per i magistrati delle giurisdizioni amministrative (n. 2348).

Ricordo che, per quanto concerne il primo dei due progetti di legge, la Commissione ha concluso l'esame in sede referente nella seduta del 20 gennaio 1982, deliberando in quella occasione di richiedere il trasferimento alla sede legislativa. Successivamente, non essendosi realizzate le condizioni previste dal comma sesto dell'articolo 92 del regolamento, la Commissione ha conferito, nella seduta del 28 gennaio 1982, al relatore, onorevole Gitti, mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo approvato in sede referente, procedendo, altresì, alla nomina del Comitato dei nove.

Quanto al progetto di legge n. 2348, la Commissione ha concluso l'esame in sede referente nella seduta del 29 aprile 1981, nominando già in quell'occasione il Comitato dei nove per la discussione in aula.

L'indirizzo espresso dalla Conferenza dei capigruppo deve essere integrato, ai sensi dell'articolo 92, sesto comma, del regolamento, dall'assenso formale dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione, nonché dall'assenso del Governo.

Desidero, altresì, comunicare che, come risulta dal verbale dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, in quella sede è stata esaminata, alla luce di una specifica richiesta del presidente del gruppo socialista, onorevole Labriola, la possibilità di assumere iniziative, con gli strumenti consentiti dal regolamento, per una valutazione del rapporto FORMEZ sullo stato degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione pubblica. L'indagine, che consta di dodicimila pagine, è stata trasmessa dalla Presidenza della Camera a questa Commissione. L'ufficio di presidenza ha ritenuto di chiedere al ministro per la funzione pubblica, senatore Schietroma, di rendersi disponibile per una comunicazione sul rapporto in oggetto, in cui il Governo esprima le sue valutazioni sulle conclusioni contenute in quel pregevole ed importante lavoro: comunicazione da tenersi in data che consenta, per altro, una doverosa presa di cognizione da parte dei deputati interessati al vastissimo materiale. Dopo questa prima fase, la Commissione si riserva di individuare gli strumenti regolamentari più idonei per approfondire, ove se ne ravvisi la necessità, la complessa problematica oggetto dell'indagine.

Comunico infine che l'ufficio di presidenza mi ha incaricato di chiedere al ministro per la funzione pubblica se abbia avuto seguito, ed eventualmente in quali termini, il suo sondaggio circa la disponibilità del Presidente del Consiglio per un dibattito in Commissione sul complesso dei problemi connessi con una corretta applicazione dell'articolo 77 della Costituzione.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica*. Innanzitutto desidero dire che sono particolarmente lieto dello orientamento della Conferenza dei capigruppo, espresso all'unanimità, di trasferire in sede legislativa il disegno di legge-quadro sul pubblico impiego e quello concernente le provvidenze per i magistrati amministrativi. Confido quindi che per tali trasferimenti possa esservi l'unanime richiesta dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione e preannuncio, ovviamente, l'assenso del Governo.

Per quanto riguarda il rapporto FORMEZ, anch'io sono d'accordo che l'indagine, così vasta ed approfondita, meriti una adeguata riflessione. È evidente che sarà lasciato ai membri della Commissione il tempo necessario per esaminare le numerose pagine (circa dodicimila) di cui si compone l'indagine. Faccio solo notare che gli stessi rilevatori del FORMEZ hanno avuto la sensazione che la riforma della pubblica amministrazione sia ampiamente desiderata dagli interessati, i quali si sono messi a loro disposizione, offrendo ad essi tutto il materiale che poteva essere utile ai fini dell'indagine stessa. Ho esortato i direttori generali, innanzitutto, a fare una copia del rapporto del FORMEZ per ogni Ministero (certamente non potevo occuparmene io, perché ogni copia costa qualche milione, ed io sono un ministro senza portafoglio...) e, in secondo luogo, a costituire un comitato di direttori generali che prenda conoscenza della materia ed esprima le proprie valutazioni in proposito. Lo stesso incarico ho dato ai miei uffici.

Ho fatto in modo che a studiare questo problema siano persone estranee all'amministrazione e con capacità manageriali fuori del comune. Inoltre, ho dato incarico al FORMEZ di redigere un compendio dell'indagine che, una volta pronto, sarà mia cura trasmettere alla Commissione.

Ritengo che di questo argomento si debba cominciare a parlare in questa sede, ma non troppo presto. Oggi sarò presente all'ufficio di presidenza del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, e vorrei investirlo di questa indagine, in quanto mi pare che esso sia l'organo più qualificato ad esprimersi a questo proposito. Dicevo che non vorrei che cominciassimo a parlare di questi problemi troppo presto, perché non abbiamo dati sui quali poter discutere. Inoltre, io vorrei avere la possibilità di fare una relazione che fosse la più puntuale possibile. Naturalmente, anche se ho detto che non vorrei cominciare a parlarne troppo presto in questa sede, non vorrei neanche che la Commissione competente se ne occupasse troppo tardi.

Per quanto riguarda i problemi relativi all'applicazione dell'articolo 77 della Costituzione, ho inviato una lettera al Presidente del Consiglio, riferendogli della volontà della Commissione di pervenire ad un dibattito sul complesso dei problemi connessi ad una corretta applicazione di tale articolo, e sono in attesa di risposta.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per la funzione pubblica per queste sue precisazioni.

Non essendovi obiezioni da parte di alcuno dei gruppi presenti, mi riservo di trasmettere, verificata l'esistenza di tutte le condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 92 del regolamento, alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa dei progetti di legge nn. 678 e 2348.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386 (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3098).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386 », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 gennaio 1982.

Su questo disegno di legge non è ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio. A nome della Commissione affari costituzionali, rivolgo alla Commissione bilancio un ulteriore sollecito affinché esprima il proprio parere, al fine di consentire il normale corso di questo provvedimento, che per la quarta volta è

all'ordine del giorno e che, proprio per la mancanza di questo parere, deve essere ancora una volta rinviato.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Mancino ed altri; Berti ed altri; Cipellini ed altri: Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (1768); deputati Del Pennino ed altri: Nuove norme sull'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (1243); Fiori Publio ed altri: Norme sull'ordinamento e sulle funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (1633); Fiori Publio: Ordinamento del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (1652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri; Berti ed altri; Cipellini ed altri: « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali », già approvata in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 21 maggio 1980; e dei deputati Del Pennino ed altri: « Nuove norme sull'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali »; Fiori Publio ed altri: « Norme sull'ordinamento e sulle funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali »; Fiori Publio: « Ordinamento del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO LODA. Credo sia il caso di dare a questa discussione – come anche il relatore nella sua introduzione ha fatto – un ambito che sia ristretto all'essenziale, per altro non trascurando quella messa a punto del lavoro che si rende necessaria, dopo aver dovuto affrontare problemi molto delicati, densi di contraddizioni oggettive. D'altra parte, non avrebbero potuto non emergere contraddizioni nel dibattito, dato che questa legge portava un frammento di riforma istituzionale di notevole rilievo. Affrontarla in modo adeguato all'importanza dei problemi da risolvere significava compiere un passo che sappiamo, sul terreno ordinamentale, fa vivere o fa regredire la nostra Costituzione. Perciò era decisivo ed è decisivo – noi pensiamo – che su queste leggi si cerchi il più vasto e largo consenso possibile. In provvedimenti di questo tipo è decisivo il terreno del confronto.

Mi limiterò, per adesso, ad alcune notazioni essenziali, che non possono mancare. In primo luogo, dobbiamo chiederci se questa legge risponda ai problemi posti dall'introduzione dei TAR nel 1971 e, con essi, del generalizzato doppio grado di giudizio; se il sistema di giustizia amministrativa, profondamente rinnovato dai TAR, tragga la corretta inclinazione ad una fisionomia conseguente, oggi esposta ad una inevitabile erosione dal perdurare di una struttura che ne contraddice il postulato fondamentale.

Si trattava di por mano senza astrattezze ad una serie di problemi delicati, non smarrendo il filo conduttore dell'aderenza del processo amministrativo ai termini affluenti di un contenzioso che si è andato progressivamente evolvendo ed allargando. Questo significava, evidentemente, guardare ai problemi ordinamentali con l'occhio attento alle ragioni complesse del processo amministrativo, alle sollecitazioni che lo investono, che ne rendono i confini e l'ambito sempre più partecipi della vita concreta dell'ordinamento: momento sempre più penetrante di controllo dello esercizio del potere della pubblica amministrazione, tanto più incidente quanto più localizzato e, quindi, esercitato nei confronti di un'amministrazione investita nella pluralità dei suoi momenti sogget-

tivi, come dei suoi atti, programmi ed anche indirizzi, nelle sue scelte di organizzazione, oppure colta, essa stessa, in interni conflitti fra soggetti e organi diversi. Una giustizia amministrativa divenuta, quindi, regolatrice di conflitti lungo la tagliente linea evolutiva di una processualità amministrativa che ha modificato profondamente le ragioni del contenzioso, i profili dell'interesse legittimo, i confini fra diritto e interesse, l'individuazione dei portatori di interessi in causa. Questa complessa vita dell'ordinamento, nel suo concreto manifestarsi e rinnovarsi in scelte, programmi, indirizzi, piani, provvedimenti, sempre più sollecita il momento della certezza nella composizione di interessi confliggenti; è quindi un giudice sempre meglio definito nella sua autonomia e nella sua peculiare terzietà. Un processo amministrativo coerentemente organizzato e funzionante si colloca, quindi, in posizione cruciale sul terreno tutto aperto di una democrazia che sappia svilupparsi, promuovere e radicare la pluralità degli strumenti e dei momenti della partecipazione, perfezionando i momenti della mediazione, e quindi le condizioni per le scelte, ed insieme i meccanismi del consenso per le decisioni.

È chiaro che non intendo qui parlare del processo amministrativo, dei problemi che sono aperti su questo specifico terreno, quanto piuttosto riaffermare che su questa prospettiva andavano e vanno affrontati i temi ordinamentali.

Diversamente, il confronto politico su di essi rischia, come è stato per lunghi tratti in questo dibattito sulla legge, di portarsi su un terreno sbagliato, facendo di questo nostro lavoro un luogo di compensazione di divergenti interessi di apparato, prementi e sollecitanti a misura del diverso peso, e paradossalmente soverchianti sulle ragioni di funzione al cui servizio questi organi sono ordinati.

Per parte nostra non abbiamo mai accettato di abbandonare quella prospettiva e abbiamo cercato di lavorare a questa legge non perdendo quel filo conduttore. Credo del resto che sia questa una prospettiva a cui convenga a tutti rimanere ben saldi: le funzioni, la giurisdizione, il controllo sono il giusto terreno di confronto e anche di scontro. Ma su quello scenario, su quelle funzioni, il discorso ordinamentale deve trovare poi conseguenti risposte, anche se ben sappiamo che neppure questo può essere un terreno neutrale. Ma sappiamo che ciò che riusciamo a guadagnare a questa prospettiva per le leggi di ordinamento è guadagnato anche sugli altri delicati aspetti che riguardano la vita di questi organi, la loro autonomia reale, le loro responsabilità, i rapporti quindi fra le diverse magistrature, le condizioni, politiche innanzitutto, di un modo di essere e di sentire che tolga spazio ad arroganze corporative, così come ad atteggiamenti di sfida tanto più improbabili, velleitari e devianti quando, al di fuori del terreno proprio di esercizio di rivendicazioni collettive, tendono ad esprimersi attraverso il magistero delle funzioni. Essi non riescono allora ad appannare un'essenziale esigenza di autonomia, ma mettono a nudo rischiose subalternità ed una interpretazione chiusa, particolaristica, strumentale del proprio ruolo.

Se questo è vero, i problemi lasciati aperti dal 1971 riguardavano proprio lo adeguamento della magistratura amministrativa al sistema processuale che la riforma aveva introdotto. Infatti, un doppio grado di giudizio essenzialmente appellatorio, quindi con giudizi di primo e di secondo grado caratterizzati da sostanziale parità di contenuto, è oggi condizionato, quasi sovrastato da un rapporto gerarchico di subordinazione fra Consiglio di Stato e TAR. Questo avviene appunto – come è noto – attraverso un ruolo distinto per i magistrati dei TAR rispetto ai magistrati del Consiglio di Stato, attraverso la preposizione alla presidenza dei TAR di magistrati del Consiglio di Stato, con la conseguenza che la magistratura dei TAR non si sviluppa – quanto a carriera – sino alla direzione dell'ufficio, infine con l'istituzione di un consiglio di presidenza dei TAR, oggi ben saldamente nelle mani del Consiglio di Stato.

Il tribunale amministrativo regionale, inserito nell'ordinamento come primo giu-

dice amministrativo, ovvero come organo locale di giustizia di un'amministrazione pubblica colta nei suoi momenti locali e decentrati, diviene così giudice « inferiore », contraddicendo la logica di fondo del doppio grado. È ciò che ha colto, del resto, la cultura amministrativistica più attenta alla riforma del 1971, se è vero che, in coerenza al dettato costituzionale, i TAR e il doppio grado di giurisdizione non possono significare soltanto un sistema di giustizia amministrativa imperniato sul Consiglio di Stato e, di conseguenza, sulla sua supremazia organizzatoria, bensì un processo amministrativo che trovi nei TAR il momento saliente della trasformazione dei poteri pubblici, accompagnandone e secondandone l'articolazione pluralistica e partecipata e rinnovando in profondità la stessa giustizia amministrativa.

Era quindi necessario – ed è improcrastinabile – dare coerenza ordinamentale alla legge del 1971: perciò – e innanzitutto – occorre definire un rapporto nuovo fra il Consiglio di Stato e i TAR, ancorato all'oggettività del rapporto fra i due processi a cui gli organi sono destinati, non traendo dalla complessità di funzioni giurisdizionali ed amministrative del Consiglio di Stato un titolo soggettivo ed alterante di superiorità di quest'ultimo rispetto ai TAR.

Per questo non poteva essere sufficiente la pur necessaria unificazione della carriera dei magistrati amministrativi, ma occorreva procedere essenzialmente in due direzioni: dotare tutta la magistratura del Consiglio di Stato e dei TAR di un organo di governo che fosse espressione reale di tutte le sue componenti, sì da garantire autonomia all'esercizio delle funzioni; liberare la magistratura dei TAR da una strozzatura nello sviluppo della carriera e delle funzioni, che ne marcasse insieme i limiti e l'inferiorità.

Si trattava perciò, da un lato, di assicurare ai magistrati del TAR un accesso in misura più equilibrata, rispetto alla provvista complessiva, alla magistratura del Consiglio di Stato, dall'altro, soprattutto di consentir loro un pieno sviluppo della carriera e delle funzioni nel TAR, sì da svincolare il presidente del TAR dalla qualità di presidente di sezione del Consiglio di Stato. Era parimenti necessario dare il giusto rilievo ed il giusto riconoscimento alla responsabilità di chi dirige le sezioni in cui si articolano i tribunali regionali, anche in ciò aderendo ad una esigenza funzionale che non deve essere modificata.

Non tutti i problemi sono stati risolti. E non alludo a quelli tuttora aperti, in particolare all'articolo 21. Penso specialmente alla realizzazione di quelle condizioni di indipendenza anche dei magistrati amministrativi che la Costituzione ha limpidamente dettato e che si collegano ai problemi tuttora aperti di una più adeguata definizione e sviluppo del processo amministrativo.

Segna, questa legge, la misura oggi possibile di riforma, quella che il confronto di questi anni ha consentito. Abbiamo lavorato per trovare punti di incontro, che fossero coerenti alle linee di evoluzione della giustizia amministrativa delineate nel 1971 e che non portassero indietro rispetto ai risultati raggiunti al Senato.

Abbiamo lavorato per costruire, opponendoci quando le resistenze e le obiezioni avevano il segno non della visione generale, ma della difesa di prerogative e di ruoli, e con essi di interessi e di valori politici strumentali.

Confido che sia stata, in questi limiti ed in questo senso, una fatica non vana, che possa positivamente concludersi.

LEONARDO CIANNAMEA. Debbo dare atto – come d'altra parte ha fatto l'onorevole Loda – ai vari gruppi politici presenti in Commissione della disponibilità e della sensibilità dimostrate, il che ha consentito il varo di una riforma così delicata ed importante, lungo lo schema delineato dal Senato. Sono stati superati ostacoli e schematismi che all'inizio sembravano addirittura insuperabili. Era stato affermato che si intendeva procedere ad una liquidazione del Consiglio di Stato, che sarebbe così stato ridotto ad uno dei tanti enti falsamente democratici e,

in realtà, corporativi e sindacalizzati. Man mano, però, si sono fatte strada la ragionevolezza ed una più meditata valutazione degli obiettivi che si volevano raggiungere, e precisamente: una maggiore integrazione dei magistrati dei TAR con quelli del Consiglio di Stato, non potendosi costituire gli stessi in due corpi assolutamente separati; una maggiore funzionalità dei TAR, con la istituzione del ruolo dei magistrati degli stessi tribunali e della figura del presidente dei TAR; una disciplina più razionale della carriera; una maggiore responsabilizzazione dei magistrati attraverso la costituzione dell'ufficio di presidenza a carattere elettivo.

Ritengo che abbiamo compiuto un buon lavoro, senza ledere princìpi fondamentali ed essenziali, anche se occorrerà procedere al ritocco di talune norme. Abbiamo toccato però soltanto una parte della complessa struttura della giustizia amministrativa.

Se sono stati risolti – ed a me pare in modo razionale ed armonico – i problemi attinenti allo *status* dei magistrati e del personale amministrativo, non sono stati però né affrontati né risolti altri nodi, ugualmente importanti, attinenti al funzionamento della giustizia amministrativa. L'alto numero di ricorsi pendenti presso i TAR ed il Consiglio di Stato costituisce indubbiamente uno dei problemi rimasti insoluti. Certo, con la istituzione dei TAR si è avvicinata – come è stato affermato in più occasioni – la giustizia ai cittadini, ma si è determinato anche un rilevantissimo contenzioso, che allunga ulteriormente i tempi della decisione e diminuisce in modo grave le garanzie poste dalla legge a tutela del cittadino.

Occorre, ritengo, intervenire urgentemente anche in questo campo, modificando le procedure in modo da raggiungere l'obiettivo di accelerare al massimo le decisioni. È necessario, altresì, rivedere la parte che attiene alla materia del pubblico impiego, definendo le competenze e facendo chiarezza. Ancora, occorre assicurare l'esecuzione del giudicato e potenziare il giudizio di ottemperanza, in modo da dare ai cittadini la certezza che, una volta ottenuta giustizia, il comportamento della pubblica amministrazione non vanifichi l'intero procedimento, così come è necessario disciplinare meglio il giudizio cautelare, dato che esso non può avere soltanto effetto paralizzante. È indispensabile porre mano a questa materia che non è meno importante delle altre, se vogliamo assicurare al nostro paese un sistema di diritto che sia veramente tale.

Desidero, in questa occasione, dare atto dell'opera di mediazione svolta dall'associazione dei magistrati dei TAR, dai magistrati del Consiglio di Stato e dal presidente dello stesso, che con intelligenza hanno saputo comporre i contrasti interni e, in qualche modo, hanno anche influenzato le decisioni e le discussioni della Commissione.

Mi auguro che venga celermente approvato il provvedimento in esame, tenendo conto anche che, come è noto ai componenti di questa Commissione, è in corso una agitazione per uno sciopero da parte dei magistrati dei TAR con riferimento ad alcune lungaggini che hanno accompagnato la discussione di questa riforma (lungaggini certo dovute soprattutto alla importanza e delicatezza dell'argomento); mi auguro, soprattutto, che il Senato voglia confortare con il suo consenso le nuove norme, così da dare ai magistrati dei TAR e del Consiglio di Stato un segno tangibile dell'apprezzamento del loro valore, della loro dedizione, della loro diligenza. Mi auguro, infine, che uguale sorte tocchi allo schema di progetto di legge che è stato varato dal Comitato ristretto, per quanto concerne la Corte dei conti. Ove potessimo arrivare entro breve tempo all'approvazione della riforma relativa al Consiglio di Stato, ai TAR ed alla Corte dei conti, avremmo davvero compiuto un'opera molto importante e incidente su istituti che costituiscono punti fondamentali nella organizzazione del nostro Stato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIO SEGNI, *Relatore*. Signor presidente, desidero svolgere ancora poche considerazioni. Innanzitutto, questo progetto di legge ha limiti oggettivi e limiti soggettivi. I limiti oggettivi sono rappresentati dal fatto che lo stesso non risolve tutti i problemi del settore. Mi limito a ricordare quello relativo alla riforma del sistema di giustizia amministrativa, con particolare riferimento al ben noto problema del TAR-Lazio. Trattasi di soluzione che alcuni dei provvedimenti presentati, ad esempio quello dell'onorevole Publio Fiori, prevedeva e che la Commissione – opportunamente, a mio avviso – ha ritenuto necessario accantonare.

I limiti soggettivi conseguono dall'essere le soluzioni venute fuori da un confronto tra tesi molto diverse, confronto che ha visto ciascuno rinunciare a talune delle posizioni personali. Io stesso avevo manifestato, in sede di prima relazione, perplessità su alcuni punti, in ordine ai quali la Commissione è stata di parere diverso.

Ma vi è un preciso punto che ribadisco come motivo di grande validità della legge che stiamo per approvare. Ho già avuto modo di dirlo ma desidero riconfermarlo. Mi riferisco all'affermazione di un principio che sembra a me fondamentale: all'introduzione cioè del criterio di valutazione non più basato esclusivamente sulla anzianità di servizio, ma sul merito e sulla attitudine a svolgere un determinato lavoro. L'introduzione di tale fondamentale criterio in due punti chiave del provvedimento costituisce un fatto innovativo rispetto ad una lunga tendenza del passato, della quale oggi quasi tutti si dolgono per le negative conseguenze che ciò ha comportato.

Voglio esprimere l'opinione personale che questo sia l'inizio di un processo di revisione di questi criteri che mi auguro non si fermi solo alla giustizia amministrativa, ma che dovrà investire tutto il sistema giudiziario. Non dimentichiamo che il criterio di mera anzianità introdotto nella magistratura ordinaria, ai fini degli incarichi e della carriera – sulla cui opportunità ora non mi esprimo –, fu poi esteso a tutto il sistema giudiziario.

In questo senso ritengo che il disegno di legge contenga dei punti cardine assai importanti.

Ringrazio tutti i colleghi per la collaborazione data e sono certo che tutti vorranno stringere al massimo i tempi di approvazione del disegno di legge. Sono quindi d'accordo con l'onorevole Ciannamea circa l'esigenza di giungere rapidamente alla definizione di questo provvedimento, ma non mi sento di essere spinto a ciò dal fatto che ci sia una agitazione in corso. Su questo dobbiamo essere ben chiari, perché non dobbiamo farci deviare da pressioni di qualsiasi genere. Ripeto che il rapido varo di questo disegno di legge è nelle cose, perché obiettivamente questa è una materia che da molto tempo doveva essere affrontata e migliorata.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica*. Signor presidente, colleghi deputati, salvo i limiti oggettivi e soggettivi, a cui ha fatto riferimento il relatore, il testo al nostro esame è il frutto del laborioso e apprezzabile lavoro svolto dalla Commissione. Il Governo non può che ringraziare il presidente, tutta la Commissione ed il relatore per il prezioso contributo fornito per la definizione di una disciplina che presentava e presenta, come ha sottolineato il relatore, non pochi aspetti complessi.

Il testo mi sembra avere in sé il pregio della compiutezza e dell'armonia, e, nel suo complesso, riesce a dare soluzioni congrue ed adeguate ai numerosi problemi che erano aperti sin dal 1971.

Un buon lavoro, come ha sottolineato anche l'onorevole Ciannamea, ed adeguata ed equilibrata mi sembra, innanzitutto, la risposta che ora il provvedimento fornisce al problema della omogeneizzazione dell'ordinamento della giustizia amministrativa e delle carriere del personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Non è da poco, d'altra parte, che il disegno di legge – il quale, come è ovvio, ha tenuto presente precipuamente l'interesse ad un miglior funzionamento della giustizia amministrativa – soddisfi con-

temporaneamente, in larga misura, le categorie interessate e, quindi, non solo i magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, ma anche il personale di segreteria, al quale è dedicato un intero titolo del provvedimento.

Per il Governo, quindi, il testo è, nel suo complesso, ben meritevole di accoglimento.

Gli emendamenti presentati dal Governo sono intesi ad un migliore coordinamento formale tra le varie disposizioni, ovvero riguardano aspetti di dettaglio e, comunque, non incidenti sulla sostanza del provvedimento. Una considerazione a parte merita l'emendamento relativo alla tabella A, per la quale, in sede referente, mi ero riservato un momento di riflessione, preannunciando la ripresentazione in sede legislativa dell'emendamento già a suo tempo proposto.

Mi auguro che analoghe valutazioni positive siano svolte da tutti i componenti della Commissione e che quindi l'*iter* del disegno di legge segni così un decisivo passo in avanti.

Formulo anch'io, come il relatore, lo auspicio che analoghi provvedimenti possano procedere con la dovuta speditezza, sia nel settore della magistratura, sia, più in generale, per altri importanti aspetti inerenti ai fondamentali problemi della riforma della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli di cui darò lettura nel testo già approvato in sede referente.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(*Composizione*).

Il Consiglio di Stato è composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge.

Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali.

Ciascuna sezione consultiva è composta di due presidenti di cui uno titolare e di almeno nove consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale è composta di due presidenti di cui uno titolare e di almeno dodici consiglieri.

Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento di uno dei presidenti e di quattro consiglieri.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(*Passaggio dalle sezioni consultive alle sezioni giurisdizionali*).

Il presidente del Consiglio di Stato, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza anche per consentire l'avvicendamento dei magistrati fra le sezioni consultive e le sezioni giurisdizionali, nonché l'avvicendamento nell'ambito delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali.

I presidenti delle sezioni giurisdizionali determinano all'inizio di ogni anno il calendario delle udienze e all'inizio di ogni trimestre la composizione dei collegi giudicanti, sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza.

Ove manchi in una sezione consultiva o in una sezione giurisdizionale il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio di Stato provvede alla supplenza con consiglieri appartenenti rispettivamente ad altre sezioni consultive o giurisdizionali.

ALDO BOZZI. Vorrei rilevare, affinché se ne tenga conto in sede di coordinamento, che al terzo comma mi sembra

opportuno sostituire la parola: « Ove » con l'altra: « Qualora », in omaggio alla memoria di Vittorio Scialoja.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Bozzi.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Ripartizione degli affari*).

Il consiglio di presidenza stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali.

ALDO BOZZI. A me sembra innanzitutto che questo articolo 3 sia in parte ripetitivo di un concetto espresso nel precedente articolo 2, testé approvato. Inoltre ritengo che sarebbe più opportuno collocare quanto previsto in questo articolo fra le attribuzioni del consiglio di presidenza.

FRANCESCO LODA. Questo articolo potrebbe cioè costituire il n. 5) dell'articolo 15, concernente le attribuzioni del consiglio di presidenza.

PRESIDENTE. D'accordo. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'esame di questo articolo, per riprenderlo in sede di discussione dell'articolo 15.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Adunanza generale*).

L'adunanza generale del Consiglio di Stato è convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato o, in sua assenza, dal consigliere di Stato meno anziano fra i presenti.

L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dopo la parola: « assenza » *aggiungere le altre*: « o impedimento ».

ALDO BOZZI. Si tratta di un emendamento puramente formale, poiché di norma alla parola « assenza » si accompagna la parola « impedimento ».

Nell'articolo che segue si parla anche di impedimento. Quindi, mi sembrerebbe opportuno inserire questo concetto anche nell'articolo 4.

MARIO SEGNI, *Relatore*. Ritengo che la dizione proposta dall'onorevole Bozzi sia più ampia e più precisa.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica*. Sono anch'io favorevole all'emendamento Bozzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi al secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(*Segretario generale del Consiglio di Stato*).

Il segretario generale del Consiglio di Stato assiste il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

L'incarico di segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del presidente del Consiglio di Stato sentito il consiglio di presidenza.

L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento e non è rinnovabile.

In caso di assenza o di impedimento il segretario generale è sostituito con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Adunanza plenaria*).

L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed è composta da dodici magistrati del Consiglio di Stato scelti dal consiglio di presidenza in ragione di quattro per ciascuna delle sezioni giurisdizionali.

Con le medesime modalità sono designati i membri supplenti, in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale.

Qualora il presidente del Consiglio di Stato sia assente o impedito, è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nella qualifica; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, sempre in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella qualifica della rispettiva sezione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Composizione dei tribunali amministrativi regionali*).

I tribunali regionali e amministrativi regionali sono composti da: presidenti di tribunale, consiglieri, primi referendari e referendari, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge.

Ai consiglieri di tribunale amministrativo possono essere conferite le funzioni di presidente di sezione secondo quanto previsto al comma quarto.

I tribunali amministrativi regionali possono essere divisi in più sezioni, ciascuna composta da non meno di cinque magistrati.

Per l'istituzione di nuove sezioni staccate, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1, commi terzo, quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si provvede mediante legge.

Nei tribunali divisi in sezioni, il presidente del tribunale presiede la prima sezione; le altre sezioni, ivi comprese quelle staccate, sono presiedute da un consigliere di tribunale amministrativo regionale, al quale le funzioni di presidente di sezione sono conferite, con il suo consenso, dal consiglio di presidenza, tenuto conto anche dell'ordine risultante dal ruolo di anzianità; esse cessano con il trasferimento ad altra sede o a domanda; le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio sono presiedute da presidenti di tribunale amministrativo regionale.

I tribunali amministrativi regionali e le sezioni pronunciano con l'intervento del presidente e di due componenti.

Il presidente del tribunale amministrativo regionale all'inizio di ogni trimestre stabilisce il calendario delle udienze e all'inizio di ogni anno la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima determinati dal consiglio di presidenza.

Nei tribunali amministrativi regionali divisi in sezioni, il presidente del tribunale, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione di ciascuna sezione in base a criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei magistrati tra le sezioni stesse.

Il presidente di ciascuna sezione all'inizio di ogni trimestre stabilisce il calendario delle udienze e all'inizio di ogni anno la composizione dei collegi giudi-

canti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza.

In caso di assenza o di impedimento di magistrati, si applica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione del tribunale amministrativo regionale o in caso di vacanza temporanea, le funzioni di presidente sono esercitate dal magistrato che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, dal più anziano nella qualifica.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « al comma quarto » *con le altre*: « al comma quinto ».

Gli onorevoli Ciannamea e Gitti hanno presentato il seguente emendamento:

Al nono comma sostituire la parola: « trimestre » *con l'altra*: « anno ».

MARIO SEGNI, *Relatore*. Sono favorevole a questi emendamenti.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo è favorevole all'emendamento Ciannamea e Gitti al nono comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo al secondo comma.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Ciannamea e Gitti al nono comma.

FRANCESCO LODA. I deputati del gruppo comunista si asterranno dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(*Ripartizione dei ricorsi*).

Il consiglio di presidenza stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni.

ALDO BOZZI. Propongo che anche l'articolo 8 venga momentaneamente accantonato per riprenderlo in sede di discussione dell'articolo 15, diventando esso il n. 6) di quest'articolo, e ciò nella stessa logica seguita per l'articolo 3.

MARIO SEGNI, *Relatore*. Sono d'accordo.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo 8, con riserva di riprenderne l'esame in sede di discussione dell'articolo 15.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(*Composizione del consiglio di presidenza*).

Il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato ed è composto:

1) dal presidente del Consiglio di Stato che lo presiede;

2) dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato;

3) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

4) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali di cui almeno due con qualifica non inferiore a consigliere regionale amministrativo;

5) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui al precedente n. 3);

6) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti dei componenti di cui al precedente n. 4).

All'elezione dei componenti di cui ai numeri 3) e 5), nonché di quelli di cui ai numeri 4) e 6), partecipano rispettivamente i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I membri eletti, che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi. I membri di diritto di cui al precedente n. 2) sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai presidenti di sezione in servizio presso il Consiglio di Stato che seguono nell'ordine di anzianità.

L'onorevole Ciannamea ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, n. 4), ultima riga, sostituire le parole: « regionale amministrativo » *con le altre*: « di tribunale amministrativo regionale ».

MARIO SEGNI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciannamea ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma aggiungere i seguenti:

« Le funzioni di vicepresidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di parità, al più anziano nella qualifica eletto tra i magistrati di cui al n. 2). Il vicepresidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato, il quale non ha diritto di voto o, in sua assenza, dal componente meno anziano del consiglio di presidenza ».

ALDO BOZZI. Nell'ultima parte di questo emendamento propongo di prevedere anche il caso di impedimento, oltre quello di assenza.

LEONARDO CIANNAMEA. Sono senz'altro d'accordo e disposto quindi a riformulare in tal senso il mio emendamento. Desidero, inoltre, riformulare il mio emendamento, nel senso di sopprimere la parola « eletto », perché i magistrati di cui al n. 2) non sono eletti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ciannamea.

FRANCESCO LODA. Signor presidente, chiedo che la votazione dell'emendamento

Ciannamea avvenga per parti separate, nel senso di votare distintamente i due commi di cui lo stesso si compone; e dichiaro sin d'ora che il gruppo comunista è contrario alla seconda parte di tale emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Loda.

ALDO BOZZI. Mi rivolgo alla cortesia del collega Loda per sapere perché egli sia contrario al riferimento al segretario generale. Mi sembrerebbe più logico sopprimere il riferimento al vicepresidente, in nome di princìpi di carattere generale, ma non vedo come si possa fare a meno di un segretario.

FRANCESCO LODA. Posso consentire con l'onorevole Bozzi che la prima parte dell'emendamento Ciannamea appare superflua, tuttavia essa non altera in alcun modo il profilo del consiglio di presidenza così come è stato delineato. La seconda parte, sia pure specificando che il segretario generale non ha diritto di voto, altera in qualche modo il profilo complessivo del consiglio di presidenza. La figura del segretario generale a noi sembra estranea al carattere di questo organo. Quindi, siamo per la soppressione di tale previsione e, in via subordinata, invitiamo il presentatore a riformulare la seconda parte dell'emendamento prevedendo che le funzioni di segretario – che qualcuno dovrà pur esercitare – siano assunte, come previsto dallo stesso emendamento sia pure in termini alternativi, dal componente meno anziano del consiglio di presidenza. Se l'emendamento fosse così modificato, non avremmo alcuna difficoltà a votare a favore. Siamo invece contrari all'entrata del segretario generale nel consiglio di presidenza, sia pure senza diritto di voto.

PRESIDENTE. L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Ciannamea:

Aggiungere dopo le parole: « diritto di voto » *le altre*: « e di parola ».

Vorrei chiedere all'onorevole Ciannamea se il componente meno anziano del consiglio di presidenza, che dovrebbe svolgere le funzioni di segretario in assenza del segretario generale del Consiglio di Stato, abbia o meno diritto di voto.

LEONARDO CIANNAMEA. Sì, lo ha.

FRANCESCO LODA. Mi perdoni, signor presidente, ma vorrei osservare che qui non siamo in presenza di questioni lessicali, perché la mancanza del diritto di voto o di parola per il segretario generale non esaurisce il significato della sua presenza in seno al consiglio di presidenza.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che è indispensabile chiarire se l'espressione « non ha diritto di voto » si riferisce alle funzioni di segretario ovvero al segretario generale del Consiglio di Stato.

LEONARDO CIANNAMEA. Non era nelle mie intenzioni proporre qualcosa che modificasse la composizione del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato. Poiché ogni organo ha un suo segretario, mi sembrava che questa funzione dovesse essere naturalmente svolta dal segretario generale del Consiglio di Stato, per altro senza che questi abbia diritto al voto o alla parola. Indubbiamente il segretario generale del Consiglio di Stato partecipa alle riunioni del consiglio di presidenza per stendere il verbale e svolgere le funzioni di segretario.

ALDO BOZZI. Ritengo, signor presidente, che in ogni collegio occorra un segretario che verbalizzi, che registri; un segretario che sia, per quanto umanamente possibile, neutrale. È l'obiettivo che dobbiamo perseguire. A tale funzione adempie bene il segretario generale, che rappresenta la continuità amministrativa. Sono dunque favorevole a che si inserisca nel testo il riferimento al segretario generale, senza diritto di parola né

di voto. Non sono invece d'accordo a che, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, lo si sostituisca con uno dei membri dell'organo cui ci riferiamo, poiché in tal caso si realizzerebbe quell'inconveniente che ritengo debba essere evitato, cioè di un componente che interviene nella discussione, vota e verbalizza. Dal momento che, in caso di assenza o impedimento, il segretario generale ha un suo sostituto, sarà evidentemente costui che fungerà da segretario del consiglio di presidenza.

FRANCESCO LODA. Ribadisco di essere contrario a questa parte dell'emendamento, che riteniamo non sia assolutamente corretta, nella sostanza e nella forma. Non è in alcun modo nella logica degli organismi collegiali l'essere dotati di un segretario estraneo ai componenti del collegio stesso. Gli organi giudiziari non hanno segretari, o non sempre li hanno, o li hanno quando le funzioni che esercitano comportano la loro presenza. Le funzioni dell'organo collegiale cui ci riferiamo sono tali per cui anche la sola partecipazione e quindi, in qualche modo, l'organica immedesimazione del segretario generale ai lavori dello stesso risultano assolutamente estranee al carattere di detto organismo. Voteremo, perciò, contro questa parte dell'emendamento.

LEONARDO CIANNAMEA. Per evitare interpretazioni che non erano assolutamente nei miei intendimenti, ritiro la seconda parte dell'emendamento aggiuntivo da me presentato all'articolo 9.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ciannamea. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Ciannamea al secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ciannamea aggiuntivo di un comma, come riformulato dal presentatore.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 9 nel suo complesso.

MAURO MELLINI. Dichiaro di astenermi dalla votazione sull'articolo 9, per motivi che avevo già accennato nel corso della discussione generale. Comprendo che questo articolo rappresenta la conclusione di un confronto molto laborioso tra posizioni diverse: è la ragione per la quale il mio parere, nettamente contrario alla istituzione del consiglio di presidenza, si attenua oggi in quello di una astensione. Ritengo che tale organismo risenta di una commistione tra l'ipotesi di un organismo di garanzia per la magistratura amministrativa e quella di un elemento che dovrebbe essere proprio del singolo organismo giudiziario.

D'altra parte la votazione sull'emendamento aggiuntivo, che comporta la presenza del segretario generale, evidenzia in maniera ancora più chiara la stranezza dell'organismo cui mi riferisco, organismo ibrido, con funzioni che sono in realtà di garanzia per l'intera magistratura, ma con strutture che risultano proprie del singolo organo giudiziario.

Comprendo – ripeto – che l'equilibrio raggiunto è stato particolarmente difficile e che si è avuta una attenuazione del carattere che evidenziava il testo del Senato: è la ragione per la quale mi astengo invece di votare contro.

MARIO SEGNI, *Relatore*. Desidero fare osservare che laddove l'articolo 15 afferma che il consiglio di presidenza disciplina, con regolamento interno, il proprio funzionamento, in pratica fa rientrare nel potere di autoorganizzazione dell'organo in questione anche la nomina di un segretario. È la ragione per la quale sono stato favorevole al ritiro della seconda parte dell'emendamento Ciannamea e considero chiuso il problema.

TARCISIO GITTI. Con la motivazione or ora formulata dal relatore, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore dell'articolo 9. È chiaro che rientra nel po-

tere di autoorganizzazione del consiglio di presidenza la facoltà di darsi un segretario; sarebbe davvero assurdo che non vi fosse chi verbalizza la riunione.

FLAVIO COLONNA. Ritengo che non abbiamo alcun articolo che preveda la partecipazione del segretario generale al consiglio di presidenza. Secondo la nostra interpretazione della legge in esame, tale possibilità è esclusa. Ciascuno di noi può avere la propria opinione sul contenuto di questo articolo, ma non credo che sia legittimo – e comunque da parte nostra vogliamo che resti agli atti – ritenere che possa ricavarsi da questo la possibilità della partecipazione del segretario generale al consiglio di presidenza. Questa è la verità e tutte le altre non sono che interpretazioni che non possono far presumere alcuna valutazione della Commissione nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(*Ineleggibilità*).

Non sono eleggibili al consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitino funzioni istituzionali.

Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento.

Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare.

L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la parola: «istituzionali» *con le altre*: «dell'istituto».

ALDO BOZZI. Anche questo è un emendamento di carattere puramente formale; l'istituzione è un concetto astratto, mentre qui si vuole che le funzioni esercitate siano quelle del Consiglio di Stato. Comunque l'emendamento si illustra da sé.

FRANCESCO LODA. Ritengo che questo emendamento non sia puramente formale, ma che abbia anche un valore sostanziale. Pertanto, a nome del gruppo comunista, mi dichiaro contrario alla sua approvazione.

ALDO BOZZI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

(*Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti*).

Per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza è istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione del Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonché dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.

Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nel-

la *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Ciascun elettore non può votare per un numero di componenti superiore a quello da eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.

Le schede – distinte per ciascun gruppo elettorale – devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano di età.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(*Contestazioni e reclami*).

L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Gli onorevoli Ciannamea e Gitti hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire la parola: « presentati » *con l'altra*: « indirizzati ».

LEONARDO CIANNAMEA. È una questione formale, in quanto dicendo « presentati » si sottintende la materiale presentazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ciannamea e Gitti sostitutivo al secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

(*Scioglimento del consiglio di presidenza*).

Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento.

(*È approvato*).

ART. 14.

(*Validità delle deliberazioni e convocazioni*).

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno nove componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro componenti presenti.

Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(*Attribuzioni del consiglio di presidenza*).

Il consiglio di presidenza:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;

3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;

4) predispone elementi per la redazione della relazione al Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 33.

Esso inoltre delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 28, sempre che l'assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

8) sul collocamento fuori ruolo;

9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui al numero 4) con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26 maggio 1924, n. 1054. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

Ricordo che in precedenza erano stati accantonati gli articoli 3 e 8 rinviandone l'esame in sede di discussione dell'articolo 15. Si era infatti convenuto che essi diventassero i punti 5) e 6) del primo comma dell'articolo che stiamo ora esaminando.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, n. 4), sostituire le parole: « relazione al Presidente del Consiglio dei ministri » *con le altre*: « relazione del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Gli onorevoli Ciannamea e Gitti hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: «quelli di cui al numero 4)» *aggiungere le altre*: «nonché quelli di cui all'articolo 22».

MARIO SEGNI, *Relatore*. Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo è favorevole all'emendamento Ciannamea e Gitti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ciannamea e Gitti.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 3, precedentemente accantonato, che, come in precedenza convenuto, diventa il punto 5) del primo comma dell'articolo 15.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8, precedentemente accantonato, che, come già convenuto, diventa il punto 6) dell'articolo 15.

(*È approvato*).

MAURO MELLINI. Dichiaro di astenermi dalla votazione sul complesso dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 15 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

(*Qualifiche*).

I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in:

1) presidente del Consiglio di Stato;

2) presidenti di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo regionale;

3) consiglieri di Stato;

4) consiglieri di tribunale amministrativo regionale, primi referendari e referendari.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(*Funzioni dei magistrati amministrativi*).

Sono magistrati con funzioni direttive quelli di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.

I magistrati di cui al numero 2) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso il Consiglio di Stato o presso i tribunali amministrativi regionali.

I magistrati di cui al numero 3) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali o consultive presso il Consiglio di Stato.

I magistrati di cui al numero 4) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali presso i tribunali amministrativi regionali.

I consiglieri di tribunale amministrativo regionale esercitano, altresì, le funzioni di presidente delle sezioni staccate e di quelle previste dall'articolo 7, terzo e quinto comma, della presente legge.

Gli onorevoli Ciannamea e Gitti hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sostituire la parola: «terzo» *con l'altra*: «secondo».

MARIO SEGNI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 18.

(*Ammissione alla magistratura amministrativa*).

I posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

Il concorso è disciplinato dall'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.

(*È approvato*).

ART. 19.

(*Nomina a primo referendario*).

Le qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.

I referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.

(*È approvato*).

ART. 20.

(*Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale*).

I primi referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale.

La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza, e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO